

Roma 2.2.2017

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Tronto n. 2, 00198 Roma

Alla c.a. del legale rappresentante dell' Organismo di mediazione

Oggetto : nomina del consulente tecnico su richiesta di una sola parte.

Segnalazione del 31/1/2017 procedimento di mediazione n. tra SOCIETA' SRL e BANCA SPA

Attività di controllo e vigilanza

A seguito di segnalazione del 31.01.2017 questa Direzione Generale ha appreso che, nel procedimento di mediazione n. tra SOCIETA' e BANCA SPA il mediatore AVVOCATO ha ritenuto possibile proseguire la mediazione nominando un consulente tecnico, nonostante il rifiuto della parte chiamata in mediazione di aderire alla procedura, come risulta dal verbale del 27/11/2017 relativo al primo incontro c.d. di programmazione.

Come già comunicato a seguito di segnalazione del 26 maggio 2015, (nota prot. m. dg dag) occorre osservare che l'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 recita: *“Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”*.

Il primo incontro del procedimento di mediazione deve, quindi, essere considerato come momento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell'attività di mediazione, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010.

La possibilità di iniziare al procedura di mediazione è testualmente ancorata alla volontà di entrambe le parti.

D'altro canto tale disposizione, meglio delineando la natura e la funzione del primo incontro rispetto alla 'procedura di mediazione', consente di comprendere al ragione per la quale il legislatore ha previsto che *“nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”*: non essendosi svolta vera e propria *“attività di mediazione”* non si potrà chiedere un compenso che attenga, appunto, ad un'attività eventuale e successiva che avrà modo di essere esercitata solo se le parti intendano procedere oltre.

Appare pertanto evidente che essendo la possibilità di iniziare rimessa ad entrambe le parti il mediatore, dinanzi all'espresso rifiuto di una parte, giammai potrà procedere a formulare alcuna proposta o a nomina di un consulente tecnico dovendosi limitare a redigere un verbale negativo.

Ragionare diversamente snaturerebbe il ruolo che il legislatore ha voluto ritagliare al primo incontro, che altro non è se non una sessione prodromica alla vera attività di mediazione finalizzata solo a raccogliere la volontà delle parti, e alla struttura stessa dell'istituto che è

stato concepito come un modello “*obbligatorio mitigato*” proprio per la possibilità che viene data alle parti di abbandonare la procedura nel corso del primo incontro (c.d. *opt-out*).

Diversa è, invece, l’ipotesi in cui la parte chiamata in mediazione decide di rimanere contumace.

In tali casi, non vi è dubbio che la parte istante, se il regolamento dell’organismo lo consente, può scegliere di “*entrare*” in mediazione e, all’esito dell’attività del consulente tecnico, comunicare al chiamato in mediazione una proposta.

E’ evidente, infatti, che il dissenso non può essere equiparato alla contumacia –che è un comportamento che il codice di procedura civile considera “*neutro*”- e in questa ottica deve essere letto l’art. 7 comma 2, D.M. 180/2010.

Una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con il dettato del decreto legislativo per le ragioni sopra esposte.

Si evidenzia inoltre che con nota 1/9(2016, inviata a mezzo pec dal portale telematico, è stato nuovamente richiesto di adeguare il regolamento dell’organismo alla vigente normativa e ad inserire il regolamento, debitamente corretto, nel registro telematico.

La S.V., pertanto, è **diffidata** ad adeguarsi immediatamente alle indicazioni già fornite con precedenti note e darne comunicazione alle parti della mediazione n.

La S.V. è pregata di fornire chiarimenti in merito a tale reiterata condotta entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente. In assenza si procederà ai sensi dell’art. 10 del D.M. 180/2010.

Roma, 02.02.2017

Il Magistrato delegato
Adele Verde